

(N. 987-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CESCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 2 marzo 1955 (V. Stampato N. 348)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro degli Affari Esteri**

**e dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 MARZO 1955**

**Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1955**

**Approvazione dell'Accordo fra il Tesoro ed il Comitato degli obbligazionisti  
della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico.**

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo del 10 ottobre 1951 stipulato fra il Tesoro italiano e il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico regola il debito dell'Italia verso questo Comitato derivante dall'Accordo di Roma del 23 marzo 1923 stipulato fra l'Italia, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e la Compagnia ferroviaria del Sud (ora denominata Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico).

Con il presente Accordo si è ottenuta una

sensibile riduzione della somma che il Comitato richiedeva dal Tesoro italiano ed inoltre il riconoscimento della piena validità a favore del Governo italiano delle obbligazioni da esso versate alla Compagnia in base all'Accordo di Brioni del 1942, Accordo annullato dal Trattato di pace.

L'Accordo merita pertanto l'approvazione della nostra Assemblea.

CESCHI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

È approvato lo scambio di Note effettuato a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 13 novembre 1951, per l'approvazione dell'Accordo concluso a Roma il 10 ottobre 1951 tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico per il regolamento delle annualità arretrate e di quelle correnti dovute dal Governo italiano per l'uso della rete ferroviaria sita in territorio italiano.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### Art. 3.

L'onere derivante dall'Accordo di cui all'articolo precedente è coperto a carico del fondo iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

### Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.